DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1977

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda conformemente alla direttiva 72/159/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(77/751/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che, in data 11 luglio 1977, l'Irlanda ha notificato le disposizioni da essa adottate per la fissazione del nuovo reddito da lavoro comparabile e del coefficiente di adeguamento per il 1977 ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide, tenendo conto della succitata notificazione, se le disposizioni d'applicazione della direttiva stessa in vigore in Irlanda, che formano oggetto della decisione 75/100/CEE della Commissione, del 20 gennaio 1975, relativa alla riforma delle strutture agrarie in Irlanda ai sensi delle direttive 75/159/CEE e 72/160/CEE (2), soddisfano ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che i valori del reddito comparabile e del coefficiente di adeguamento fissati per il 1977 dalle predette disposizioni sono conformi all'obiettivo dell'articolo 4 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Considerate le norme notificate l'11 luglio 1977, intese a fissare per il 1977 il reddito comparabile e il coefficiente di adeguamento, le disposizioni comunicate dal governo dell'Irlanda in data 19 settembre 1974 per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE continuano a soddisfare ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 40 del 14. 2. 1975, pag. 61.